

VIS 2008 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



Art. 1 – Denominazione

Su iniziativa dei signori:

- **BERTELLI FILIPPO** nato a Ferrara il 18/03/1974, residente a Ferrara in Via Trigaboli, 27; CF: BRT FPP 74C18 D548J: **PRESIDENTE**=====
- **EBELING JOHN** nato a Trenton (USA) il 02/01/1960, residente a Ferrara in Via Acquedotto, 137; CF: BLN JNM 60A02 Z404G: **DIRIGENTE RESPONSABILE**==
- **TORNIMBENI ELEONORA** nata a Ferrara il 15/06/1966, residente a Ferrara in Via Tito Speri, 5; CF: TRN LNR 66H55 D548M: **SEGRETARIA**=====

E' costituita, con sede a Ferrara in Via Trigaboli, 27 un'associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli art.36 e ss del Codice Civile, del D.lgs. n.460/97 e ss mm, denominata "**VIS 2008 Associazione Sportiva Dilettantistica**".

Art.2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestioni nonché fondi, riserve o capitali.

- Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo la diffusione la coordinazione e la propagazione delle attività sportive in generale, con particolare attenzione alla pallacanestro, in tutte le sue varie componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse con il fine principale del raggiungimento del massimo livello agonistico.
- L'associazione inoltre, organizzerà corsi di insegnamento, corsi di aggiornamento teorico-pratici per i propri associati, corsi per insegnanti sportivi, educatori ed operatori, compresi i corsi di perfezionamento e stage. L'associazione potrà sostenere corsi di formazione professionale a livello Regionale, Nazionale ed Europeo.

L'associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni sportivi, culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

L'associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art.6 del D.lgs. n.460/1997.

2. E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà

Eleonora Tornimbeni

Andrea Poggiani

Filippo Bertelli

del rendiconto; si deve avvalere preventivamente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.




3. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle normative direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà aderire.
4. L'associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentate con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art.3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprezibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprezibile condotta, deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo e pagare la quota associativa.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio, presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore, a tutti gli effetti, nei confronti



dell'associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.5 – Diritti dei Soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile, svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti del comma 2 successivo art.13
3. la qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall'eventuale regolamento adottato.

Art.6 – Decadenza dei Soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.25 del presente statuto

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà al contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Associato radiato non può più essere riammesso.

Art.7 - Organi dell'associazione

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;

L'elezione degli Organi del Comitato non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sue deliberazioni, se assunte in conformità con lo statuto, sono vincolanti per l'universalità dei soci, anche se non intervenuti o dissenzienti
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un'altra persona legittimamente intervenuta all'assemblea.

Manoza Vozh

Roberto Maggi



Ad. M. Ely


3. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative che, all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo oppure tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario.
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. I verbali dovranno essere messi a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un socio.

Art. 10 – Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o altro metodo non in contrasto con la normativa vigente. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea provvedere:
 - alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Dirigente Responsabile e del Consiglio Direttivo;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.9, comma 2.
 - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;



Art. 11 – Validità assembleare




1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci più uno, aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
3. In seconda convocazione, sia l'assemblea ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi almeno il giorno dopo la prima convocazione.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o altro metodo non in contrasto con la normativa vigente. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
2. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, le distribuzioni degli utili, avanzi netti di gestione, fondi e riserve occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di due terzi dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto con un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea e, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Dirigente Responsabile ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica presenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.



Art. 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si provvederà alle votazioni per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure, ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - deliberare in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detti termini si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto si intende che essa sia automaticamente accolta.
 - Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2.
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati
 - adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari
 - attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci
 - stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
 - stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari,

Renzo Forl

Roberto M...



Al M...

contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- la predisposizione annuale del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e dei progetti per l'impegno dell'eventuale residuo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività del circolo

Art. 17 - Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio e dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Art. 18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 20 - Il Rendiconto

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso

Art. 21 - Anno sociale

1. Gli esercizi dell'Associazione vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Art.22 - Patrimonio

1. Il patrimonio è indivisibile e sarà costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo o contributi, erogazioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Le somme versate per le tessere e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.

Art.23 - Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali



Art.24 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti non commerciali che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelli ad esse direttamente connesse.




Art.25 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ferrara.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Ferrara.
5. L'arbitrato avrà sede in Ferrara, ed il Collegio giudicherà ad adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art.26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione in prima convocazione di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.27 Norma di rinvio



Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile ed alle leggi speciali.
Ferrara lì, 08/08/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AGENZIA ENTRATE
Atto Registrato
Liquidazione

8 SET. 2008

7048 s. 3

cento settanta euro / 72 €
171,72 €

per il DIRITTO DI

[Handwritten signature]

